

**BOZZE DI STAMPA**  
**27 novembre 2018**  
**N. 2 ANNESSO III**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria  
(886)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 10**

##### **10.20 (testo 2 corretto)/200**

D'ALFONSO, D'ARIENZO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 10.20 (testo 2 corretto), sostituire il comma 1-bis, con il seguente: « 1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei Spa può avvalersi anche di soggetti terzi.»*

---

##### **10.20 (testo 2 corretto)/201**

D'ALFONSO, D'ARIENZO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 10.20 (testo 2 corretto) sostituire il comma 1-bis, con il seguente: « 1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche, reso disponibile agli ope-*

ratori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei Spa può avvalersi di soggetti terzi.»

---

**10.20 (testo 2 corretto)/202**

CONZATTI

*All'emendamento 10.20 (testo 2 corretto), al capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine le seguenti parole: «con il medesimo oggetto sociale».*

---

**10.20 (testo 2 corretto)/203**

D'ALFONSO, D'ARIENZO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 10.20 (testo 2 corretto), al comma 1-bis, sopprimere la seguente parola: « non»*

---

**10.20 (testo 2 corretto)/204**

D'ALFONSO, D'ARIENZO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 10.20 (testo 2 corretto), al comma 1-bis, sostituire le parole: « non può avvalersi di soggetti terzi» con le seguenti: « può avvalersi anche di soggetti terzi purché in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Agenzia delle entrate»*

---

**10.20 (testo 2 corretto)/205**

D'ALFONSO, D'ARIENZO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 10.20 (testo 2 corretto), al comma 1-bis, sostituire le parole: « non può avvalersi di soggetti terzi» con le seguenti: « può avvalersi anche di soggetti terzi purché in possesso delle caratteristiche stabilite dalla medesima Sogei Spa»*

---

**10.20 (testo 2 corretto)/206**

D'ALFONSO, D'ARIENZO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 10.20 (testo 2 corretto), al comma 1-bis, sostituire le parole: « non può avvalersi di soggetti terzi» con le seguenti: « può avvalersi anche di soggetti terzi per le attività formative occorrenti»*

---

**10.20 (testo 2 corretto)/207**

D'ALFONSO, D'ARIENZO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 10.20 (testo 2 corretto), al comma 1-bis, sostituire le parole: « non può avvalersi» con le seguenti: « può avvalersi anche»*

---

**10.20 (testo 2 corretto)**

LA COMMISSIONE

**Accantonato**

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi."».*

---

**10.21**

GRIMANI

**Accantonato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633».*

---

## 10.22

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

### Accantonato

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633».

---

## 10.23

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

### Accantonato

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633».

---

## 10.24

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,  
DAMIANI

### Accantonato

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

a) dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;  
d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.*

*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

## **10.25**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SCIASCIA

### **Accantonato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.*

*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

---

#### **10.0.100/200**

BOTTICI

#### **Accantonato**

*All'emendamento 10.0.100, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### **10.0.100**

LA COMMISSIONE

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)*

1. Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati

fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.».

---

#### **10.0.200/1**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

#### **Accantonato**

*All'emendamento 10.0.200, al comma 1, capoverso «6-quater», sopprimere il secondo periodo.*

---

#### **10.0.200/2**

MALLEGNI, CONZATTI

#### **Accantonato**

*All'emendamento 10.0.200, capoverso «Art. 10-bis.», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro."».

---

#### **10.0.200**

LA COMMISSIONE

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo **inserire** il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:

"6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati

dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate"».

---

## **10.0.2**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

### **Accantonato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 comma 3, dopo le parole: "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi" sono inserite le seguenti: "di importo complessivo superiore a 10.000 euro"».

---



### **10.0.3**

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

"*g-bis*) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura";

*b)* al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La fattura è emessa indicando la data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e trasmessa al SDI entro il giorno dieci del mese successivo"».

---

## **Art. 21**

### **21.0.5000**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)*

1. Nei casi di urgenza debitamente dimostrati, per le concessioni autostradali già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente, entro sei mesi decorrenti dalla medesima data, stipula con il concessionario un atto aggiuntivo, senza riconoscimento di alcuna proroga dell'attuale scadenza della concessione, che preveda, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della concessione medesima, alla

quale può partecipare il concessionario uscente, la progettazione, ove non già disponibile, e la realizzazione, da effettuare con procedure ad evidenza pubblica, degli interventi necessari per la sicurezza dell'infrastruttura autostradale. Il piano economico-finanziario, che ha l'esclusiva funzione di rappresentare il periodo necessario all'ammortamento dell'opera, viene allegato all'atto aggiuntivo.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono regolati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214. Al momento del subentro del nuovo concessionario, al concessionario uscente spetta l'indennizzo di cui al comma 7 dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.».

---